

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08022/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8022 del 2021, proposto da

Elena Albertazzi e Maria Letizia Falso, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Stefania Scaramella e Michele Mirante, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 4;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

nei confronti

Laura Berardi, Antonella Bianchini, Alessandra Berti e Federica Zorfini, tutte non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale n, repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 adottata dal Dipartimento

Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*;

- dell’allegato A annesso alla suddetta determina, denominato *“graduatoria finale”* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina denominato *“elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”*, nella parte in cui la ricorrente:

- Elena ALBERTAZZI viene collocata nella posizione 1699 con punti 12,46033 anziché nella posizione 838 con punti 13,96033;

- Maria Letizia FALSO viene collocata nella posizione 987 con punti 13,55277 anziché nella posizione 598 con punti 14,55277,

e, specificatamente, nella misura in cui le odierne ricorrente, in violazione dell’art. 3 del Bando relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018, non si sono viste attribuire nella graduatoria finale allegato A e nell’allegato B il punteggio di 1,5 punti, per ciascuna ricorrente, in base ai titoli di cultura, ulteriori rispetto al titolo utilizzato per l’accesso alla presente procedura.

- di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali,

a quelli di cui innanzi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che le ricorrenti impugnano la graduatoria finale in epigrafe, deducendone l'illegittimità nella parte in cui:

- non ha riconosciuto alla candidata Elena Albertazzi il punteggio pari ad 1,5 punti che, invece, le spetterebbe ai sensi all'art. 3 del relativo bando (paragrafo "TITOLI DI CULTURA", lett. c), in relazione all'aver costei conseguito, come da documentazione in atti, la "*Laurea Magistrale (LM) in Scienze Pedagogiche (LM85)*";

- ha attribuito alla candidata Maria Letizia Falso un punteggio in termini di titoli di cultura pari a solo 0,5 punti anziché 1,5 che, invece, anche a quest'ultima spetterebbe in ragione della citata previsione del bando, per aver essa ottenuto, come da documentazione in atti, la "*Laurea (L) in Scienze dell'Educazione (L 19)*";

Rilevato che Roma Capitale, nel costituirsi in giudizio, ha riferito:

- quanto alla ricorrente Albertazzi che la "*per mero errore materiale, il punteggio relativo al titolo di cultura non è stato riportato correttamente nell'apposita tabella e ciò ha generato l'errata attribuzione del punteggio globale*" e che "*l'Amministrazione sta, pertanto, avviando le procedure volte all'adozione di un eventuale provvedimento in autotutela*";

- quanto all'altra ricorrente Falso, che l'omessa valutazione del vantato titolo di

cultura (il cui possesso non è contestato) sarebbe stata determinata dalla sola circostanza che quest'ultima non avrebbe presentato una relativa istanza di riesame della prima graduatoria di merito del 18 dicembre 2020, in cui - a ben vedere - il preteso punteggio aggiuntivo era stato, invero, riconosciuto alla candidata;

Ritenuto, dunque - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare - che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento ai soli fini di ordinare all'amministrazione capitolina di procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame del *curriculum* dalle due ricorrenti, valutando tutti i titoli di cultura da costoro già dichiarati in sede di relativa domanda di partecipazione alla procedura e fatti valere in giudizio;

Ritenuto, infine, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che nella graduatoria impugnata precedono le ricorrenti, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale di Roma Capitale - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con successivo onere a carico della parte istante di depositare il presente mezzo di gravame, unitamente alla prova del perfezionamento della prescritta notifica per integrazione, nel successivo termine perentorio di quindici giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di un riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, dei *curricula* delle ricorrenti.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 aprile 2022,

ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO